

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI DEL WWF ITALIA
AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77
“GOVERNANCE DEL PNRR E PRIME MISURE
DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE”
(Disegno di legge C. 3146)**

Introduzione

Non possiamo che auspicare come WWF che siano realizzati quegli interventi previsti nel PNRR che sono finalizzati a garantire quella Rivoluzione verde e Transizione ecologica che è uno dei pilastri fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ricordiamo che alla Missione 2 viene destinata la quota maggiore (59,3 miliardi di euro) dei finanziamenti destinati complessivamente al nostro Piano e derivanti dal dispositivo RRF (Recovery and Resilience Facility), che assegna all'Italia 191,5 miliardi di euro (la quota più consistente destinata ad uno Stato Membro della UE, insieme a quella della Spagna).

Con le Osservazioni e le Proposte di emendamenti che seguono interveniamo su 14 articoli su 64 e sui due allegati del decreto in esame (Allegato I-bis sugli interventi energetici e Allegato IV sulle grandi opere infrastrutturali), proprio perché vogliamo che gli interventi previsti nel disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto legge n. 77/2021 siano coerenti con la transizione verde – che deve favorire la decarbonizzazione e la tutela della biodiversità - e con il principio "*non arrecare un danno significativo*" dichiarati nel Regolamento europeo 241/2021 che istituisce il PNRR, nonché con quegli interventi del PNIEC (Piano Nazionale Energia e Clima) che favoriscono le rinnovabili, contribuendo ad emancipare il Paese dagli investimenti fossili

Proprio a questi fini proponiamo, come prima cosa, modifiche migliorative all'articolo 1 e all'articolo 17 del decreto in esame che rendano più espliciti i richiami agli indirizzi e principi comunitari, e interveniamo sull'elenco degli interventi previsti nell'Allegato I-bis e nell'Allegato IV, proponendo una selezione degli interventi coerente, appunto, con l'obiettivo del sostegno alle energie rinnovabili e di emancipazione dalle fonti fossili e con il rispetto il principio "*do no significant harm*" nella realizzazione delle scelte energetiche ed infrastrutturali.

A proposito di come si programmano gli interventi, di quali progetti vengono sottoposti a VIA e con quali tempi, constatiamo che nel decreto in esame si ripropongono, purtroppo meccanismi fallimentari derivanti dalla legge Obiettivo, che non hanno portato alcun risultato positivo, quali: la priorità delle opere solo perché genericamente individuate negli Allegati e non con specifici provvedimenti (art. 18); il dimezzamento dei tempi per la consultazione del pubblico mentre non si interviene sui tempi concessi al proponente (art. 21); la VIA sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), invece che sul progetto, definitivo, che è stata una delle maggiori cause del rallentamento dei tempi e dell'aumento incontrollato dei costi delle cd infrastrutture strategiche (art. 44).

Sempre con riguardo alle valutazioni ambientali nel presente documento ci sono, poi, critiche puntuali a come, nel provvedimento in esame vengono trattati altri aspetti della procedura VIA (nazionale e regionale), la VINCA e l'AIA a nostro avviso non in coerenza con le normative comunitarie e nazionali (in particolare negli artt. 20, 21, 22, e 24, oltre che nel già richiamato art. 44).

Inoltre, criticiamo il taglio drastico da 120 gg a 30 (previsto dall'art. 46 del decreto in esame) per lo svolgimento del Dibattito Pubblico sulle opere da realizzare *in tutto o in parte* con le risorse del PNRR e del Piano per gli investimenti complementari e il dimezzamento dei tempi successivi per perfezionare questo importante procedimento – che doveva essere il fiore all'occhiello di questa nuova fase.

Infine, richiamiamo l'attenzione su organismi "speciali" come la Commissione Tecnica di VIA per i progetti PNRR-PNIEC (art. 17) e la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29) che, nel primo caso, fanno correre il rischio di provvedimenti difformi di VIA e, nel secondo caso, prevede l'affidamento di indefiniti poteri arbitrari di avocazione e sostituzione difficilmente giustificabili ai fini dell'espressione del parere del MiC

nell'ambito della procedura di VIA. Mentre, sempre con riferimento al ruolo del MiC, si dedica attenzione a quanto stabilito nel decreto in esame riguardo agli interventi relativi agli impianti di produzione energetica da realizzare nelle cd "aree contermini" (art. 30).

Infine nel presente documento, si interviene, su disposizioni che solo ad una lettura superficiale paiono essere coerenti con lo spirito complessivo del provvedimento mentre se ne discostano nettamente quando con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziabili con il bonus del 110% si avalla una sanatoria degli abusi edilizi (art. 33) o quando si dà di fatto libera circolazione al CSS combustibile, addirittura anche in impianti non autorizzati di coincenerimento (art. 35). Mentre si complica, invece di semplificare, la procedura autorizzativa per l'End of Waste (art. 34)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 1 (Principi finalità e definizioni)

Osservazioni

L'articolo 1 del decreto in esame non reca, come dichiarato nella Relazioni illustrativa del disegno di legge C. 3146, solo *le definizioni adottate nella prima parte del decreto*, ma chiarisce - come da rubrica e come riportato ai commi da 1 a 3 di detto articolo - anche quali siano i principi e le finalità a cui le disposizioni del provvedimento si devono attenere, in coerenza con i traguardi e gli obiettivi stabiliti dal Regolamento UE 2021/241 per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima di cui al Regolamento UE 2018 /1999.

In particolare al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame si stabilisce - oltre a richiamare l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati nel comma 1 - che si debba procedere alla realizzazione degli interventi *nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione Europea in materia di clima e di ambiente*.

Ora, innanzitutto, si deve notare con riguardo alle finalità del decreto in esame che non viene citato, anche se esplicitamente richiamato nella regolamentazione europea, il principio europeo "*non arrecare un danno significativo*" che, non a caso, è uno dei due soli "Principi orizzontali" (oltre a quello relativo al rispetto del principio di addizionalità del finanziamento della UE) citati nell'articolo 5 del Regolamento UE 2021/241.

Nel richiamato articolo 5 del Regolamento UE 2021/241 al paragrafo 2, con riguardo allo strumento RRF (Recovery and Resilience Facility) che finanzia i PNRR, viene stabilito significativamente che "*2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio <<non arrecare un danno significativo>>.*"

Si specifica, poi, che al Paragrafo 1 - dal titolo COS'È IL PRINCIPIO 'NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO'?' - della Comunicazione della Commissione "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*" - Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final - , si trova la seguente descrizione (i grassetti sono nel testo originale) rispetto all'ambito di applicazione di detto principio:

"Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH (non arrecare alcun danno significativo) va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

*1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;*

2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**adattamento ai cambiamenti climatici** se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi⁶;

3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**economia circolare**, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

5. si considera che un'attività arreca un danno significativo **alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. si considera che un'attività arreca un danno significativo **alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.”

Inoltre, sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, si ricorda che sia nell'elencare gli *elementi* costitutivi dei PNRR (di cui all'art. 18 del Regolamento UE 2021/241), che nel descrivere quali saranno gli elementi valutativi che impronteranno la decisione della Commissione Europea (di cui all'art. 19 del Regolamento UE 2021/241), la stessa Commissione Europea stabilisce che valuterà se le misure previste dai Piani contribuiranno “*...alla transizione verde, compresa la biodiversità*” (vedi rispettivamente: lettera c), par. 4 dell'art. 18 e lettera c), par. 3 dell'art. 19 Regolamento UE 2021/241).

Entrambe questi principi e standard si ritiene che debbano essere specificati al comma 2 dell'art. 5 del decreto in esame.

Proposta di emendamento

Pertanto, alla fine del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 dopo le parole “...in materia di clima e di ambiente.” aggiungere le parole:

“... , compresa la biodiversità, nonché del principio <<non arrecare un danno significativo>>, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.”

Articolo 17

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR e PNIEC)

Osservazioni

Lettera a) del comma 1

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17 del decreto in esame, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006, si estendono le competenze della già esistente Commissione Tecnica PNIEC anche ai progetti attuativi del PNRR.

Si ricorda che la Commissione Tecnica PNIEC, introdotta con il decreto legge n. 76/2020, non è stata mai costituita e nasceva in particolare per gestire una materia specifica circoscritta, quella relativa alle scelte energetiche, che tra l'altro è disciplinata con procedure speciali di settore tese a favorire soprattutto le energie rinnovabili (autorizzazione unica).

Inoltre la VAS del PNIEC aveva concluso ribadendo la necessità, stante le lacune del piano, che i suoi sviluppi e in specie l'individuazione delle opere nei veri territori dovesse essere operata con DPCM da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

Eliminare questo passaggio, prevedendo tout court che tutte le categorie generali di opere (senza che ci sia una VAS e una loro individuazione) vengano solo sottoposte a VIA da parte di una commissione speciale in cui – oltretutto – manca la previsione della necessaria componente giuridica - espone a gravi rischi di violazione della normativa europea.

In questo caso con l'estensione delle nuove competenze riguardanti il PNRR e quindi della valutazione a tutti i progetti inclusi nel Piano di cui all'Allegato I-bis (relativi non solo agli impianti per la decarbonizzazione, ma agli inceneritori e alle opere funzionali allo sviluppo della rete elettrica nazionale) e all'Allegato IV (tra cui ci sono la realizzazione di infrastrutture quali lasse ferroviario Palermo-Catania-Messina, la linea ferroviaria di adduzione Verona-Brennero la linea ferroviaria Salerno Reggio-Calabria) si ritiene che sia ingiustificato istituire una Commissione PNIEC-PNRR che operi in completa autonomia dalla esiste e sperimentata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di cui all'art. 8, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.

Si ritiene, invece, che la creazione di una Sottocommissione nell'ambito della Commissione esistente possa garantire quella regia, basata su una consolidata esperienza, atta a garantire la qualità e l'uniformità nelle decisioni necessaria, a parità di impianto o di infrastruttura da valutare (ricompresa o no nel PNRR), per avere valutazioni omogenee e non contestabili.

Precisiamo che la modifica proposta comporta che i riferimenti alla Commissione PNIEC-PNRR di cui al nuovo comma 2-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 contenuti in diverse disposizioni del decreto in esame vengano sostituiti con quelli riferentesi alla Sottocommissione PNIEC-PNRR:

Lettera b) del comma 1

La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del decreto in esame aggiunge alla fine del comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 il seguente periodo: *“Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.”*

Tale impostazione appare discutibile, alla luce delle scelte operate sia su scala comunitaria che nazionale nelle politiche climatiche, nonché in quelle per la tutela e il ripristino degli ecosistemi. Infatti, non ci si può limitare a dare priorità ai progetti solo sulla base del valore economico senza menzione alcuna delle ricadute di tipo ambientale e senza tenere conto del livello di coerenza con il processo di decarbonizzazione. Non tutti i progetti PNRR-PNIEC presentano, infatti, benefici ambientali, o di ricaduta positiva analoga. Si ritiene necessario, quindi, che tra i criteri per stabilire la precedenza nella scelta dei progetti che debbano essere esaminati sia opportuno fare esplicito riferimento a criteri ambientali che tengano conto degli impatti che questi potrebbero provocare e alla necessità di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare il sistema, nonché richiamino il rispetto del principio comunitario *do no significant harm* (non arrecare un danno significativo) della *tassonomia* europea.

Proposte di emendamenti

Pertanto, la lettera a) del comma 1 dell'art. 17 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006, viene così sostituita:

“Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.”

Pertanto, la lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 che aggiunge un periodo alla fine del comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 viene così sostituita:

“Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario “non arrecare un danno significativo”, abbiano valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.”

Articolo 18
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

Osservazioni

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 18 del decreto in esame, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006, si stabilisce nella sostanza che tutti i progetti strategici, e le opere ad essi connesse, inseriti nel PNRR che siano coerenti con gli obiettivi fissati nel PNIEC, siano, solo perché individuati vagamente e sommariamente nell'Allegato I-bis, siano da considerarsi *interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*.

Si fa notare che nell'Allegato I-bis non viene presentato, né individuato e localizzato un elenco di progetti specifici e delle relative opere connesse, ma viene solo presentato un approssimativo e troppo ampio elenco di "categorie" di interventi.

Si aggiunga, peraltro, che si tratta di un elenco di categorie che annovera molti ambiti assolutamente incoerenti con il richiesto processo di decarbonizzazione giacché le opere sommariamente elencate vedono, innanzitutto, un'ampia presenza di infrastrutture legate al gas naturale, che è combustibile fossile notoriamente climalterante (si veda al riguardo anche il recentissimo report dell'UNEP intitolato appunto "Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions").

Nell'Allegato I-bis, inoltre, si fa riferimento anche all'idrogeno senza distinzione particolare su come questo sia prodotto. Inoltre, si registra un'apertura di credito a favore di tecnologie assolutamente inaffidabili e inefficaci quali la *cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2*. E anche quando nell'Allegato I-bis si parla di FER si mettono tutte le rinnovabili sullo stesso piano, ignorando le cautele e i limiti, anche in termini di vantaggio energetico, dovuti su biocombustibili biomasse legnose. Ovviamente, non mancano i rifiuti da incenerire, benché siano rinnovabili solo per la loro quota di frazione organica.

Si ritiene, quindi, che analogamente a quanto stabilito dall'art. 201 del D.lgs. n. 50/2016 ogni anno, dal 2021 al 2026, sia individuato con DPCM, su proposta del MiTE, l'elenco delle infrastrutture prioritarie e delle opere ad esse connesse utili alla realizzazione del PNRR e che siano pienamente coerenti con il percorso di decarbonizzazione del PNIEC aggiornato sulla base dei nuovi e più ambiziosi obiettivi assunti a livello comunitario (-55% di riduzione emissioni CO2).

Proposta di emendamento

Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006 dopo le parole "indifferibili e urgenti" sono aggiunte le parole: "..., quando individuate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della Transizione Ecologica".

Articolo 20
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR e PNIEC)

Osservazioni

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del decreto in esame, che sostituisce i commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 aggiungendo ex novo i commi da 2-ter a 2-quinquies, si stabilisce al nuovo comma 2-quater che in caso di *inerzia nella conclusione del procedimento* di VIA non solo della Commissione Speciale PNRR-PNIEC (di cui al comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006) ma anche alla Commissione tecnica VIA-VAS ordinaria (di cui al comma 1 dello stesso art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006) o degli stessi DG competenti del Ministero della Transizione Ecologica - MiTE o del Ministero della Cultura - MiC si possa designare *un*

titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni, previo parere rilasciato da ISPRA.

La disposizione contenuta nel nuovo comma 2-quater pone a nostro avviso il rischio concreto di violazione dei principi di economicità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990.

A questo proposito e più in generale si fa notare che: a) la norma non riguarda solo la Commissione speciale PNRR-PNIEC ma anche la Commissione VIA-VAS ordinaria e quindi si tratta di disposizione non legata alla eccezionalità del periodo 2021-2026; b) la ventilata "sostituzione" delegittima la funzione esercitata dagli stessi DG dei Ministeri competenti oltre che dalla commissione preposta alla VIA; c) il parere di ISPRA non potrà mai sostituire lo schema di provvedimento di VIA che viene predisposto attualmente dalla Commissione tecnica VIA-VAS.

Si aggiunga, a questo ultimo proposito, che ISPRA, la quale oggi dovrebbe svolgere supporto istruttorio alla Commissione tecnica esistente non riuscendoci per carenza di personale, avrebbe il compito di sostituire la stessa Commissione: ciò che è dunque privo di utilità, non realistico, nonché abnorme e contrastante con il principio di autonomia, indipendenza e continuità che il diritto comunitario richiede in capo all'organo che deve rendere il parere di VIA.

Infine, si rammenta che l'organo chiamato a rendere la valutazione di incidenza anche in sede di VIA, ove la VINCA sia negativa, non può essere esautorato da meccanismi *politici* di superamento del dissenso o da avocazioni, come ha ben chiarito di recente la Corte di Giustizia UE.

Si ritiene, quindi, che tale nuova disposizione debba essere abrogata.

Proposta di emendamento

Al comma 1 dell'art. 20 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che sostituisce i commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, il nuovo comma 2-quater è soppresso.

Articolo 21

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

Osservazioni

Lettera b), punto 1) del comma 1

Alla lettera b), punto 1) del comma 1 dell'art. 21 del decreto in esame, che sostituisce il comma 3 dell'art. 24 (relativo alla consultazione del pubblico) del D.lgs. n. 152/2006, si stabilisce il dimezzamento dei tempi della consultazione del pubblico nell'ambito della procedura di VIA (da 60 a 30 giorni) per tutti i progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC (di cui all'art. 8, comma 2-bis del decreto in esame).

Come abbiamo visto, nell'Allegato I-bis allo stesso decreto ci sono interventi molto rilevanti riguardanti impianti e interventi per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e nell'Allegato IV grandi opere pubbliche, non a caso definite nella rubrica dell'articolo 44 dello stesso decreto *di particolare complessità o di rilevante impatto*.

Se ne deduce, come già avvenne all'epoca della applicazione delle normative e delle procedure derivanti dalla legge Obiettivo, che proprio le opere, gli impianti o comunque gli interventi a maggiore impatto non possano essere analizzati ed osservati in un tempo congruo da *chiunque abbia interesse*, comprimendo così il pieno esercizio del diritto alla informazione e alla partecipazione dei cittadini.

Lettera b), punto 2) del comma 1

Alla lettera b), punto 2) del comma 1 dell'art. 21 del decreto in esame, che sostituisce il comma 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006, si stabilisce al secondo periodo che: *“Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni.”*

Si tratta di disposizione che conferma la procedura vigente ma che è in aperta contraddizione con l'obiettivo della semplificazione delle procedure che dovrebbe ispirare il decreto in esame.

Si aggiunga, nello specifico, che non si capisce come si possa giustificare una scelta che favorisce l'allungamento dei tempi nello svolgimento dei compiti propri della pubblica amministrazione, mentre si propone nel contempo il dimezzamento dei tempi dedicati alla corretta informazione e piena partecipazione dei cittadini. E' una soluzione, quella proposta, che privilegia proponenti che difettano di competenza e penalizza il pubblico dei portatori di interesse, violando i principi cardine ispiratori della direttiva europea.

Tale sospensione dei termini è ancora più ingiustificata quando, come si legge nel testo novellato dal decreto in esame, si stabilisce che l'autorità competente possa concedere al soggetto proponente per la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita *venti giorni successivi, ovvero entro dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis nonché ulteriori venti giorni per la loro trasmissione in formato elettronico.*

Pare che in questo caso il legislatore abbia smarrito la *ratio* che dovrebbe stare alla base del provvedimento

Proposte di emendamenti

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che sostituisce il comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006, il punto 1) è soppresso.

Al punto 2 della lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che sostituisce il comma 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 22

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

Osservazioni

Lettera b) comma 1

La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 del decreto in esame, che modifica il comma 2 dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, aggiunge un nuovo periodo prima del primo periodo del richiamato comma in cui, nella sostanza, si stabilisce che sia facoltà del soggetto proponente *richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati.*

Posto che il proponente si “limiterebbe” a fare la richiesta, si deve sempre ricordare, cosa non chiarita dalla norma così novellata, che è l'autorità competente che deve condividere o perlomeno assentire sulla proposta del proponente, analogamente a quanto succede per la VAS secondo quanto previsto all'art. 28 dello stesso decreto in esame che modifica l'articolo 13, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.

Lettera c) comma 1

La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 del decreto in esame, che modifica il comma 4 dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, sostituisce alcune parole di detto comma quale conseguenza delle modifiche introdotte al comma 2.

Proposte di emendamenti

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 22 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che modifica il comma 2 dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, nel nuovo periodo aggiunto prima del primo periodo del comma 2 dopo le parole "E' facoltà del proponente" aggiungere le parole: "*in collaborazione con l'autorità competente,*"

La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che modifica il comma 4 dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, è così sostituita:

"c) al comma 4 le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "*competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente e concordate con l'autorità competente.*"

Articolo 24

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Osservazioni

Lettera a) comma 1

La lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto in esame, che modifica il comma 3 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, tra l'altro prevede che si sopprima una verifica da parte dell'autorità competente regionale sulla "adeguatezza" della documentazione presentata dal proponente, oltre che relativa alla "completezza" della stessa.

Come si legge nella Relazione illustrativa del disegno di legge C. 3146 tale modifica sarebbe stata chiesta dalle Regioni e dalle Province autonome *sulla base dell'esperienza di applicazione.*

Ora c'è da notare che: a) come è noto l'elaborazione progettuale soprattutto a livello regionale e provinciale è molto spesso di scadente o anche pessima qualità; b) come viene confermato dagli articoli 25 e 26 del D.lgs. n. 152 nella procedura di VIA statale valgono sia le *motivazioni* che le *considerazioni* espresse dall'autorità competente.

Considerazioni che evidentemente riguardano aspetti di merito che vanno al di là della valutazione oggettiva sulla conformità e completezza della documentazione presentata in sede di VIA. Considerazioni sull'adeguatezza della documentazione presentata che appaiono tanto più necessarie quando si pensi che la decisione sul provvedimento autorizzatorio unico viene assunta nell'ambito di una Conferenza di Servizi simultanea e semplificata di cui all'art. 14-ter della legge n. 241/1990.

Lettera b) comma 1

Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 24 del decreto in esame, che modifica il comma 4 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, si decide arbitrariamente e illogicamente di sopprimere i riferimenti alla Valutazione di Incidenza (VINCA) e alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ove necessarie.

Ora è obbligo ricordare che, come stabilito dalla normativa comunitaria - Direttiva 52/2014/UE che ha rinnovato e integrato la procedura di VIA - e come confermato al comma 3 dell'art. 10 del D.lgs. n. 152/2006:

la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997.

Con riguardo, poi, alla AIA basti richiamare quanto stabilito al comma 1 dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e cioè che: *“Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.”*

Quindi, eludere la VINCA e l'AIA, oltre ad essere in contrasto con la normativa europea e nazionale vigente, appare essere una scelta paradossale nel momento in cui tra l'altro si tratta di disposizioni riguardanti il provvedimento autorizzatorio *unico* regionale e un decreto finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure.

Proposte di emendamenti

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 24 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che modifica il comma 3 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, sono soppresse le parole: *“le parole: <<l'adeguatezza e>> sono soppresse.”*

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che modifica il comma 4 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, sono soppresse le parole *“le parole <<concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale >>”.*

Articolo 29.

***(Soprintendenza speciale per il PNRR
e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)***

Osservazioni

All'articolo 29 del decreto in esame, si introduce una “Soprintendenza speciale per il PNRR”, definita come un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 indica le funzioni di tale Soprintendenza speciale disponendo che la stessa tuteli i beni culturali e paesaggistici *“nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero”*. Successivamente si dispone che la Soprintendenza speciale operi *“anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio”* ma che *“In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR”*, la Soprintendenza speciale possa esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Orbene, esistono già alcune soprintendenze speciali come la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Tale norma, tuttavia, pur utilizzando la stessa denominazione, introduce un organismo del tutto nuovo, peculiare per struttura, poteri attribuiti e durata determinata.

Appare irragionevole e non rispondente alla ratio dell'intero sistema normativo che traendo fondamento dall'art. 9 Cost., indica le funzioni delle soprintendenze, in particolare nell'ambito dei procedimenti di VIA, introdurre un organismo del tutto paragonabile a quello di un commissario ad acta, che opera in totale deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Tale soggetto speciale, infatti, non solo non ha l'obbligo di avvalersi delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (la cui funzione, peraltro, oltre ad essere facoltativa e circoscritta all'attività istruttoria e non

a quella deliberativa) ma ha addirittura un potere di “*avocazione e sostituzione*” che può essere attivato sulla base di motivazioni del tutto generiche o anche, semplicemente, per motivi legati alla celere attuazione delle opere previste nel PNRR.

Un’ulteriore riflessione deve essere posta con riferimento alla struttura della Soprintendenza Speciale per il PNRR, indicata ai c. 3 e 4 dell’articolo in esame. Si rileva, in primo luogo, come la direzione di tale organismo sia affidata al Direttore della Direzione generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero a cui già compete la redazione dei pareri del Ministero per la VIA statale. In seguito la norma, piuttosto che prevedere il ricorso esclusivo alle competenze e alla struttura del MiC e delle sue articolazioni periferiche, prevede la costituzione segreteria tecnica composta anche da soggetti esterni rispetto alla PA, senza alcuna indicazione delle competenze né delle funzioni specifiche dagli stessi ricoperte.

Si precisa, inoltre, che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 limita la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti alla sola ipotesi in cui vi siano “*specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio*”. Tale dirimente presupposto è specificato anche alla lett. b) della norma richiamata nella quale si ribadisce infatti che “*l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno*”.

Per tutte queste ragioni, si ritiene che l’art. 29 del decreto in esame debba essere stralciato.

Proposta di emendamento

L’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è soppresso.

Articolo 30.

(Interventi localizzati in aree contermini)

Osservazioni

L’articolo 30 del decreto in esame, rubricato “*Interventi localizzati in aree contermini*”, dispone una modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”.

Il richiamato art. 12, prevede alcune misure di “*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*”, tra le quali, al comma 3, un’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione, dalle province o, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico e per gli impianti offshore, dal Ministero dei Trasporti.

L’art. 30 in analisi, dispone dunque, l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, in cui si dispone che al procedimento propedeutico al rilascio dell’Autorizzazione Unica, partecipi anche il Ministero della Cultura “*in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo*”.

Al comma 2 dell’articolo in esame si dispone, però che “*Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante*”.

Tale elemento, si pone in contraddizione con il principio, più volte sancito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sentenza 10 marzo 2014, n. 1144 e Sez. VI, ordinanza n. 416/2013, che riconosce un “*particolare effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando (...) vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio*”).

Bisogna difatti rammentare che l'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, indica tra le aree di interesse paesaggistico, che devono essere tutelate per legge, sia quelle poste in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo (ovvero i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi); sia le aree di notevole interesse pubblico indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 (ovvero i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici e le bellezze panoramiche nonché quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).

La procedura semplificata in esame, nel prevedere una non vincolatività del parere rilasciato dall'MiC, non è dunque un istituto di semplificazione procedimentale, attuando al contrario una liberalizzazione *sic et simpliciter*.

Tale conclusione è infatti confermata dall'ultima parte del c. 2 in analisi in cui si dispone che *“Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Infine, c'è da ricordare che l'articolo 30 al comma 1 nell'affermare *“Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ...”*, contiene un sostanziale errore dal momento che non appare chiaro il collegamento qui posto tra gli obiettivi nazionali di efficienza energetica con l'incremento del ricorso alle FER. Che i due temi siano assi strategici del progetto di decarbonizzazione non vi è dubbio, ma viaggiano su due binari paralleli, seppur assolutamente sinergici.

Proposte di emendamenti

Il comma 1 dell'art. 30 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è così sostituito:

“1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali riguardanti l'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenuti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:”

Il comma 2 dell'art. 30 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è così sostituito:

“2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante”

Articolo 33.

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

Osservazioni

Il capo VII del decreto in esame è costituito da un solo articolo, l'art. 33, per mezzo del quale sono apportate una serie di modifiche al decreto legge 19 marzo 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 33 del decreto in esame modifica l'art. 119 del DL n. 34/2020 *“Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”*.

In merito a tali modifiche, è opportuno soffermarsi sul disposto della lettera c) dell'articolo in esame, in cui si introduce una nuova formulazione del comma 13-ter dell'art. 119. Tale misura qualifica gli interventi idonei ad essere soggetti a detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, applicata nella misura del 110 per cento, come interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici e dispone che gli stessi siano realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nel testo in esame, si specifica che *“Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”*. La norma dispone, inoltre, che la presentazione della CILA *“non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

Tale ultima disposizione appare del tutto irragionevole in quanto non solo si discosta dall'obiettivo generale della novella legislativa, che è quello di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (vedi art. 1 del decreto in esame), ma si pone in chiaro contrasto con la dichiarata finalità di *“rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente”* (art. 1 c. 2).

La norma, difatti, si presenta addirittura come una sorta di sanatoria generalizzata degli immobili abusivi, aggravata dalla possibilità per gli stessi di accedere a importanti incentivi come il cd *“superbonus 110%”*, piuttosto che prevedere misure idonee ad arginare il diffuso e gravissimo fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso un più efficace contrasto di tali pratiche illecite e dannose in termini, tra l'altro, di consumo di suolo, dissesto idrogeologico, distruzione di beni naturalistici e paesaggistici.

Infatti, per quanto attiene agli immobili che siano stati realizzati abusivamente solo in parte, sarà sufficiente che nella CILA che si riferisce all'intero immobile, si dichiari che il nucleo originario è regolare o è stato soggetto a *“provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”* e quindi si potrà regolarizzare l'intero immobile, anche la restante parte costruita in maniera abusiva. Nella ipotesi in cui l'immobile fosse completamente edificato in maniera abusiva, si potrà semplicemente attestare che la costruzione è stata realizzata prima del 1967.

Peraltro, nella ipotesi in cui l'immobile parzialmente abusivo fosse stato oggetto di una ordinanza di sospensione lavori o di demolizione, ancora non eseguita, sarà impossibile, alla luce della modifica normativa in esame, procedere con la demolizione, considerato che si tratterà di un bene ristrutturato a spese dello Stato e regolarmente accatastato.

Proposta di emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è soppressa.

Articolo 34 ***(Cessazione della qualifica di rifiuto)***

L'art. 34 del decreto in esame intende, in estrema sintesi, ri-disciplinare il procedimento per il riconoscimento della cessazione della qualifica dei rifiuti di cui all'art. 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006.

Pur ammettendo che l'attuale formulazione prevede un procedimento complesso - in particolare in sede di controllo delle attività End of Waste assentite *“caso per caso”* - atto a scoraggiare investimenti per nuove tecnologie e soluzioni, la proposta contenuta nel decreto in esame non risolve il problema, giungendo forse a complicarlo ulteriormente.

Viene introdotto, infatti, un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'agenzia regionale ambientale competente per il rilascio dell'autorizzazione EoW. Questa apparentemente piccola modifica, in realtà rappresenta un vero e proprio vulnus alla semplificazione. In questo modo, infatti, viene meno la separazione tra amministrazione attiva – con funzioni anche politiche – e organismo tecnico.

Se, infatti, l'atto autorizzativo rimane al capo al Ministero o alla Regione, è anche vero che il contenuto è redatto dalle agenzie. Sostanzialmente l'ente vigilato – organismo tecnico – giunge a vigilare esso stesso l'ente da cui dipende. Un intreccio di ruoli che in nessun caso può ritenersi una semplificazione, quanto piuttosto una maggiore complicazione.

Proposta di emendamento

L'art. 34 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

All'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies sono abrogati

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità regionale competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza presenta, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, un'autodichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a),b),c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a),b), c) ,d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.

3 ter. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla Regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La Regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione.”

Articolo 35

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa del disegno di legge C. 3146 l'art. 35 del decreto in esame presenta una proposta normativa che *“si rende necessaria ai fini di una più corretta attuazione delle norme comunitarie in materia di promozione dell'economia circolare”*.

In realtà, quanto disposto dall'art. 35, come peraltro quanto stabilito dall'art. 34 del decreto in esame, introduce disposizioni che si riflettono in questo caso sulla preparazione per il riutilizzo, che è al secondo posto nella scala gerarchica nella gestione dei rifiuti.

C'è da notare a questo proposito che la lettera h), del comma 1, dell'art. 35 del decreto in esame cancella la disposizione che consente a chi intende avviare un'attività di preparazione per il riutilizzo di presentare una semplice dichiarazione giurata, stabilendo che occorre invece preliminarmente attendere l'esito della verifica e del controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti. Un passo indietro dunque.

Occorre, poi, citare quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 35 del decreto in esame. Questi dispongono di fatto una libera circolazione di CSS-combustibile, addirittura anche in impianti non autorizzati al coincenerimento.

La Relazione illustrativa del disegno di legge C. 3146 giustifica questa proposta argomentando che oggi l'applicazione della disciplina del CSS-combustibile è vittima di una malintesa interpretazione dell'attuale disposizione da parte delle Regioni, che a fronte di una richiesta di modifica di un'autorizzazione AIA per l'utilizzo di questo materiale per alimentare impianti di coincenerimento richiedono di aggiornare il procedimento AIA.

Ma la norma proposta dal Governo è tesa ad affermare che la modifica dell'utilizzo del combustibile ad un impianto di produzione di energia o ad un cementificio non rappresenti una modifica sostanziale. È un'evidente forzatura che consentirebbe, se passasse questo principio, che una centrale a gas possa diventare a carbone con una semplice comunicazione dell'interessato!

Dobbiamo ricordare, invece, quanto stabilito dal DM 14 febbraio 2013 n. 22 che riconosce l'EoW del CSS-combustibile. Da un lato, il DM afferma che il CSS-combustibile non è un rifiuto, dall'altro impone che gli impianti che lo ricevono rispondano interamente alla normativa tecnica prevista per gli impianti che coinceneriscono i rifiuti. Quindi, il DM afferma che l'utilizzo del CSS-combustibile debba essere trattato a tutti gli effetti come un rifiuto.

E non potrebbe essere altrimenti. A differenza dei combustibili tradizionali, che sono costituiti da catene chimiche sufficientemente titolate (come ad esempio, il metano, il carbone o il petrolio), il CSS-combustibile viene determinato da una congerie indefinita e indefinibile di materiali soprattutto artificiali. Gli unici limiti sono dati da un livello minimo di potere calorifico, dall'esclusione dell'utilizzo di rifiuti pericolosi e da limiti massimi di concentrazione per soli 12 differenti metalli. Insomma, del CSS-combustibile possiamo sapere solo quello che – e quanto – non c'è, ma nessuno è in grado di dire quale sia la sua reale composizione.

In questi termini appare perlomeno azzardato affermare – come intendono i commi 2 e 3 dell'art. 35 del decreto in esame – che aumentare l'alimentazione di CSS-combustibile in centrali elettriche o cementifici oltre il limite autorizzato R1 o mai autorizzato non rappresenta una modifica non significativa dell'autorizzazione ambientale integrata.

Non solo perché l'incremento di combustibile non titolato può comportare malfunzionamenti o usure degli impianti, ma anche perché il regolamento sulla tassonomia ritiene un incremento della pratica dell'incenerimento dei rifiuti un danno ad un obiettivo ambientale, nello specifico a quello dell'economia circolare.

La modifica significativa è dunque *in re ipsa*, in ogni caso in cui si incrementi l'utilizzo del CSS-combustibile rispetto alla quota autorizzata in sede di rilascio dell'AIA.

Peraltro, c'è da aggiungere che la norma contenuta nel decreto in esame comporta una violazione della disciplina europea sull'AIA (Direttiva 2010/75/UE), che stabilisce che una modifica sostanziale ricorra ogni qualvolta *potrebbe avere effetti negativi significativi per la salute e per l'ambiente*. E al riguardo il regolamento sulla tassonomia ci dice che l'incenerimento di rifiuti ha effetti negativi per un obiettivo ambientale.

Inoltre, vale la pena ricordare che il Consiglio di Stato - Sez. IV, Sentenza n. 6071 del 3 settembre 2019 – ha affermato che è “sostanziale” la “modifica” che aumenta, quantitativamente o qualitativamente, l'impatto inquinante (inteso come specificato sopra) dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa: *il riferimento per valutare l'incremento delle emissioni non è costituito dal limite teorico massimo fissato a suo tempo dall'Amministrazione, ma dall'effettivo e concreto livello delle emissioni conseguente all'attuale assetto produttivo dello stabilimento*”. In altri termini, non basta affermare – come fa la proposta del Governo – che l'impianto deve rispettare i limiti di emissioni previsti dal DM 14 febbraio 2013, n. 22, ma occorre accertare se l'utilizzo – o il maggior utilizzo – di CSS-combustibile comporta un aumento delle emissioni rispetto all'AIA rilasciata.

Infine, si osserva che la gran parte dei cementifici che ha fatto richiesta di bruciare CSS non sono mai stati sottoposti a VIA data la loro risalenza cronologica, sicché la disposizione potrebbe aprire scenari applicativi non conformi al diritto europeo, ove si generasse la convinzione della possibilità di non sottoporre a VIA questi impianti obsoleti, in occasione della modifica del combustibile con passaggio ad alimentazione a rifiuti;

quando è tale modifica a imporre, secondo la giurisprudenza europea, l'assoggettamento a VIA a lungo pretermesso.

Proposte di emendamenti

La lettera h), comma 1, dell'articolo 35, del decreto legge n. 77/2021 è soppressa.

I commi 2 e 3 dell'articolo 35, decreto legge n. 77/2021 sono soppressi.

Articolo 44

(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità e di rilevante impatto)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 44 del decreto in esame ripropongono il modello nefasto utilizzato a suo tempo dai provvedimenti derivanti dalla legge Obiettivo (legge n. 443/2001) che è stato superato con l'introduzione del D.lgs. n. 50/2016 a seguito delle inchieste della magistratura penale e, poi, alle sentenze che portarono nel 2015 allo smantellamento della Struttura Tecnica di Missione dell'allora MIT.

Scopo principale di questa disposizione appare quello di effettuare la procedura di impatto ambientale delle grandi opere previste all'Allegato IV del decreto, invece che sul progetto definitivo, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), come era a suo tempo previsto prima dal D.lgs. n. 190/2002 e poi dal D.lgs. n. 163/2006 (derivanti dalla legge n. 443/2001) per le cd *infrastrutture strategiche*. Ma il progetto di fattibilità tecnica ed economica è ad un grado di definizione assolutamente inadatto a consentire una valutazione tecnica compiuta e dettagliata che permetta alla stessa autorità competente di valutare gli impatti ambientali dalle grandi opere, come ha ampiamente dimostrato l'esperienza condotta nel quindicennio di applicazione della normativa speciale derivante dalla legge Obiettivo.

Nei quindici anni di applicazione assolutamente fallimentare delle procedure derivanti dalla legge Obiettivo (a consuntivo era stato realizzato completamente solo il 4% delle cd *infrastrutture strategiche* ricomprese nella Delibera CIPE n. 121/2001) l'aver compiuto le valutazioni sul progetto preliminare ha comportato – come dimostrato dalle Indagini della Corte dei Conti, dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, dalla Banca d'Italia - un aggravio insostenibile dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi: a causa delle varianti in corso d'opera necessarie alla realizzazione di infrastrutture progettate con troppa approssimazione e per ottemperare alle prescrizioni per mitigare o ridurre l'impatto ambientale non valutato appieno dal progetto preliminare.

E' bene ricordare, che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (che ha sostituito il progetto preliminare) si limita ad individuare tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto costi-benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire ed è corredato da indagini e studi ed elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Mentre è il progetto definitivo che, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, di criteri, dei *vincoli*, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e che *contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e il relativo cronoprogramma.*

Nel momento in cui quindi si vuole perfezionare in un'unica soluzione le grandi opere previste dall'Allegato IV, tra l'altro con costi e tempi certi, non può essere altro che il progetto definitivo che deve essere valutato.

Proposte di emendamenti

Al primo periodo del comma 1 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6” sono sostituite con le parole: “il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7”.

Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “il progetto di fattibilità tecnico-economica” sono sostituite con le parole: “progetto definitivo”.

Al comma 2 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “il progetto di fattibilità tecnico-economica” sono sostituite con le parole: “progetto definitivo”.

Al comma 3 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “il progetto di fattibilità tecnico-economica” sono sostituite con le parole: “progetto definitivo”.

Al comma 4 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “il progetto di fattibilità tecnico-economica” sono sostituite con le parole: “progetto definitivo”.

Il comma 7 dell'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è soppresso.

—

Articolo 46 (Modifica alla disciplina del dibattito pubblico)

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 del decreto in esame si stabilisce che per quanto riguarda gli interventi da realizzare *in tutto o in parte* con le risorse del PNRR e del PNC (Piano per gli investimenti complementari) il dibattito pubblico abbia *una durata massima di trenta giorni* e che *tutti i termini previsti dal DM 76/2018 siano ridotti della metà*.

Nei mesi precedenti alla approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto in esame, abbiamo apprezzato le parole del Governo e in particolare del Ministro per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini a favore dell'istituto del Dibattito Pubblico, trovando però, alla prima prova dei fatti, che gli impegni pubblicamente assunti non hanno rispondenza nella realtà.

Per capire quali effetti produca il secondo periodo del comma 1 dell'art. 46 del decreto in esame basti dire che:

- il dibattito pubblico che, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del DM n. 76/2018, ha una durata massima di 4 mesi, quindi di 120 giorni, viene ridotto a 30 giorni;
- il coordinatore del dibattito pubblico che, ai sensi del comma 6, lettera b) dell'art. 6 del DM n. 76/2018, ha soli quindici giorni per chiedere integrazioni e modifiche, dovrebbe chiederle in una settimana;
- lo stesso coordinatore del dibattito pubblico che, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del DM n. 76/2018, ha trenta giorni per consegnare alla fine del dibattito pubblico la relazione conclusiva alla Commissione Nazionale per i DP, dovrebbe redigerla in quindici giorni;
- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore vedrebbero i sessanta giorni dalla consegna della relazione del coordinatore per redigere il dossier conclusivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del DM n. 76/2018, ridotti a trenta giorni.

Queste modifiche rendono lo strumento del Dibattito Pubblico praticamente inutilizzabile e comunque ridicolizzano la sua funzione.

Proposte di emendamenti

Emendamento principale:

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è soppresso.

Emendamenti subordinati

Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “sessanta giorni”

Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 le parole “e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà” sono soppresse.

Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis

**Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999**

Osservazioni

L'Allegato I-bis del decreto in esame presenta un elenco molto generico di categorie di potenziali opere, impianti e infrastrutture che spesso risultano ben poco coerenti con quanto realmente occorre per raggiungere gli obiettivi del PNIEC che, ricordiamo, dovranno peraltro essere rivisti per allinearsi con quelli molto più stringenti presentati dall'Unione Europea che ha innalzato il proprio target di riduzione delle emissioni di CO₂ al 55% entro il 2030.

L'Allegato qui osservato manifesta la sua assoluta incoerenza rispetto ai richiesti obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra dal momento che riporta una serie di infrastrutture ad esempio legate al gas naturale che ricordiamo essere un combustibile fossile costituito prevalentemente da metano: un gas serra che sull'orizzonte dei 20 anni ha un potere climalterante di oltre 84 volte quello della CO₂, motivo per cui non solo un'ampia letteratura scientifica tende ormai a considerarlo come non idoneo alla transizione energetica. La stessa UNEP, proprio nei primi giorni di giugno 2021, ha presentato un corposo report dal titolo "Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions", in cui si evidenzia come occorra evitare di investire in nuove infrastrutture gas per fronteggiare la crisi climatica. Si ricorda anche che decarbonizzazione non significa eliminazione dell'uso del carbone, ma comporta l'eliminazione delle emissioni di carbonio (soprattutto fossile) dal sistema energetico, ragione per cui il gas naturale non può essere considerato una soluzione.

L'Allegato I-bis contiene, poi, anche molte altre categorie di interventi che non risultano molto coerenti con un reale percorso di decarbonizzazione. Ad esempio si parla di idrogeno senza però operare distinzioni particolari su come questo venga prodotto (e i dati scientifici evidenziano come solo se ottenuto da fonti rinnovabili possa portare eventuali benefici ambientali). Nello stesso allegato si evince una forte apertura di credito a favore di tecnologie assolutamente inaffidabili e inefficaci (oltre che diseconomiche) quali la *cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO₂*.

Inoltre, quando nell'Allegato I-bis si fa riferimento al FER si ricomprende tutto, comprese quelle rinnovabili che ormai vengono viste dal mondo scientifico con giusto spirito critico per gli scarsissimi risultati in termini di mitigazione climatica e i devastanti impatti ambientali (es biofuels) o considerate con grandi cautele come nel caso delle biomasse legnose, a causa dei diversi tempi che intercorrono tra il loro utilizzo e il tempo richiesto dalle piante per stoccare il carbonio.

Infine, nell'Allegato si trovano anche riferimenti ai rifiuti da incenerire, una pratica sempre più scoraggiata a livello comunitario anche in coerenza con l'economia circolare, senza considerare che i rifiuti sono da considerarsi fonte rinnovabile per la loro frazione organica, quando invece si sa che sono soprattutto le frazioni plastiche (quelle a più alto potere calorifico) che sono maggiormente ambite per alimentare gli impianti di incenerimento. E non c'è bisogno di ricordare che frazioni plastiche producono emissioni altamente inquinanti e climalteranti, in quanto sono derivate dal petrolio, un combustibile fossile.

Proposte di emendamenti

L'Allegato I-bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 viene, pertanto, sostituito dal seguente (si riportano barrate le cancellazioni e in grassetto le integrazioni al testo originale):

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 ~~Riconversione e/o di~~ Dismissione delle centrali alimentate a carbone **entro il 2025;**

1.1.2 Nuovi impianti **(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)** ~~termoelettrici~~ ~~alimentati attraverso gas naturale~~ per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 **Adeguamento delle infrastrutture di della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H₂ verde)** ~~reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione~~ necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e **frazione organica dei** rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da **biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici** ~~biomasse, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;~~

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente **da filiera corta, bioliquidi, biogas, biometano, bioliquidi e altri** residui e rifiuti **organici;**

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas **(non da fonti fossili)**, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*) **non da plastiche.**

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno **verde;**

1.3.2 Impianti di *Power-to-X* **ottenuto solo da surplus da FER;**

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con *Fuel cell*, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaci);

c. Rifornimento ~~Gas Naturale Compresso~~ / Gas Naturale Compresso di origine Biologica **(ottenuto solo da FER);**

d. Rifornimento ~~Gas Naturale Liquefatto~~ / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica **(ottenuto solo da FER);**

~~e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;~~

f. ~~Biocarburanti in purezza;~~

1.4.2 ~~Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO₂.~~

2 Dimensione dell'efficienza energetica:

2.1 Riqualficazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento **da FER (non rifiuti indifferenziati, no materie plastiche)**;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere, **non connesse a fonti fossili**, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualficazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e *Metering*.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas:

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

~~3.2.2 Impianti per~~ **al fine di consentire** l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

~~3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;~~

~~3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;~~

~~3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n.35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili.~~

3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti **organici**, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*);

3.3.2 Interventi di *decommissioning* delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse."

Osservazioni

Nell'Allegato IV al decreto in esame relativo a grandi opere pubbliche “di particolare complessità e di rilevante impatto” (come vengono correttamente definite all'art. 44 dello stesso decreto legge n. 77/2021) alla lettera c) compare: “c) *Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria*”.

Non si capisce a cosa si riferisca la lettera c) dell'Allegato IV, visto che, come è noto, la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria non solo già esiste ma in questi anni è stata adeguata e potenziata

Più specificamente si precisa che la linea ferroviaria attuale SA-RC è già ammodernata per lunghi tratti con velocità di tracciato sino a 200 km/h, ed è attualmente oggetto di ulteriori interventi di potenziamento, tra cui:

- la variante di Agropoli
- l'upgrading ed adeguamento tecnologico delle tratte Maratea-Scalea, Campora-Lamezia-Rosarno ed altre

Nel contempo, occorre ricordare come, in anni recenti, anche altre linee calabresi siano state oggetto di importanti finanziamenti ministeriali, volti al loro potenziamento: è il caso in particolare delle linee Metaponto-Sibari-bivio S. Antonello (415 mln euro), Paola-Cosenza (718 mln euro), Lamezia Terme-Catanzaro Lido (275 mln euro) e dell'intera dorsale jonica (397 milioni di euro),

Di fatto, come si vede, non corrisponde al vero la “narrazione” secondo la quale la Regione Calabria sia l'ultima tra le regioni per investimenti ferroviari: al di là dei buoni standard dell'esistente linea Salerno-Reggio Calabria, di fatto in anni recenti sono già state stanziare le risorse necessarie all'ammodernamento di *tutta* la rete ferroviaria regionale.

A proposito, invece, della ventilata realizzazione ex novo di una linea interna ad AV/AC Salerno-Reggio Calabria, si deve invece specificare che questa è soltanto una mera ipotesi non ancora oggetto di alcun approfondimento progettuale, ma solo di un documento preliminare relativo alle possibili alternative, corredato da stime parametriche di costo estremamente generiche e non validate in sede ministeriale. Tale documento, inoltre, scarta a priori alternative di uguale efficacia, più rapida realizzazione ed assai minor costo, già inserite nell'Allegato infrastrutture al DEF 2020.

Bisogna specificare, altresì, che i livelli di spesa ipotizzati per la realizzazione dell'ipotizzata nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria sono eccessivamente elevati (quasi 30 miliardi di euro), e, quindi, ingiustificati e insostenibili da parte dello Stato.

Con riguardo ai costi, è opportuno ricordare che RFI ha presentato informazioni relative al progetto della linea ad AV che descrivono per la tratta Salerno Battipaglia un tracciato di 40 chilometri per un costo di 2.500 milioni di Euro e per la tratta Battipaglia-Praja un tracciato di 127 chilometri per un costo di 6.100 milioni di euro. Si tratta di una stima per un progetto che non è neanche alla fase preliminare: la letteratura scientifica sul tema ha dimostrato che in fase di cantiere i costi dei progetti dell'alta velocità in questi anni ha visto rilevanti aumenti di spesa.

Se ne deduce che le due tratte hanno una spesa prevista a chilometro rispettivamente di 62,5 milioni a chilometro per la prima tratta e di 48 milioni. Secondo la Corte dei conti europea (ECA), ogni chilometro di linea AV/AC realizzato finora in Italia è costato in media 28 milioni di euro, contro i 13 dei cantieri tedeschi, i 15 dei francesi e i 14 degli spagnoli. E' evidente che una spesa di questa entità non può essere assunta, a fronte di stime di costi abnormi e non in linea con gli standard europei.

Di fatto, tale scelta oltre ad essere particolarmente onerosa, non è nemmeno utile a garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio entro tempi ragionevoli, ed inefficace nell'innescare processi di sviluppo duraturi in

tale territorio e appare, quindi, dettata da interessi estranei ad una valutazione accurata delle esigenze infrastrutturali e di mobilità dell'area su cui si intende intervenire.

Essendo quindi improprio il riferimento alla “realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria” e non volendo ingenerare equivoci rispetto a quella che al momento è solo un'ipotesi (quella della nuova linea ad AV) si propone la soppressione della lettera c) dell'Allegato IV del decreto in esame.

Proposta di emendamenti

La lettera c) dell'Allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è soppressa.

